

SEDE IN PERGINE VALSUGANA

23/87

dell'Assemblea Comprensoriale

OGGETTO: Approvazione regolamento per il rimborso spese viaggio e indennità di missione agli Amministratori comprensoriali.

L'anno millenovecentottanta sette addì
ventinove del mese di giugno
alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, convocata dal Presi-
dente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunita l'Assemblea
Comprensoriale.

Sono presenti N. 61 ed assenti N. 22
membri come dall'elenco allegato. "A"

Supplente

Assiste il Segretario signor CIRESA dr. PAOLO.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita l'Assemblea Comprensoriale a deliberare sull'oggetto suindicato.

E' presente il Direttore della Programmazione MORELLI dr. RINALDO.

OGGETTO: Approvazione regolamento per il rimborso spese viaggio e indennità di missione agli Amministratori comprensoriali.

Il relatore comunica:

Il riconoscimento agli Amministratori comprensoriali del rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione deriva dal disposto del quinto e sesto comma dell'art. 17 del T.U. delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei Comprensori approvato con D.P.G.P. 9.11.1981 n. 20-60/leg. i quali prevedono appunto che "ai membri dell'Assemblea Comprensoriale e ai membri della Giunta Comprensoriale compete l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste dalle norme vigenti per gli amministratori comunali, nonché il rimborso delle spese forzose sostenute a causa del mandato, ivi comprese quelle di cui all'art. 10 della L.R. 30.08.1979 n. 4.

Per effetto del rinvio di cui sopra, ai fini della determinazione dell'indennità di missione e rimborso spese viaggio deve essere considerato il disposto dell'art. 29 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 19.01.1984 n. 6/L.

L'art. 29 in questione stabilisce per l'appunto che sono rimborsate le spese sostenute dagli Amministratori comunali e dai Consiglieri per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato.

In merito le Assemblee comprensoriali possono disciplinare con regolamento il rimborso delle spese viaggio e indennità di missione agli Amministratori comprensoriali tenendo conto che:

- ai cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza presso la sede degli uffici e per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate;
- agli Amministratori che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale del Comprensorio sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione;
- è possibile sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno e l'altro trattamento.

Sulla base delle disposizioni legislative sopra accennate e tenuto conto del regolamento tipo predisposto dal Servizio Comprensori della Provincia Autonoma di Trento, è stato formulato un regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione agli Amministratori comprensoriali, nel testo di 10 articoli, così denominati:

- ART. 1: Materia disciplinata: che individua le materie regolate dal presente regolamento, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 17 del T.U. delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei Comprensori, approvato con il D.P.G.P. 9.11.1981 n. 20-60/leg. e con quanto disposto dall'ordinamento dei Comuni, ed in particolare il rimborso spese viaggio e indennità di missione per:
- viaggi di accesso e recesso alla sede comprensoriale;
 - viaggi nell'ambito territoriale comprensoriale;
 - missioni compiute fuori ambito territoriale del Compensorio.
- ART. 2: Viaggi di accesso e recesso alla sede comprensoriale: che stabilisce per i consiglieri comprensoriali, compreso il Presidente, Vicepresidente e Assessori, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni comprensoriali.
- ART. 3: Viaggi nell'ambito territoriale del Compensorio: che riconosce al Presidente e agli Assessori il rimborso delle spese di viaggio qualora debbano partecipare ad incontri, manifestazioni, convegni e/o sbrigare affari nell'ambito del territorio comprensoriale.
- ART. 4: Missioni compiute fuori dell'ambito territoriale del Compensorio: che riconosce alla Giunta comprensoriale la competenza di autorizzare il Presidente e gli Assessori a recarsi in missione fuori dell'ambito territoriale del Compensorio per l'esercizio del loro mandato avendo titolo, in via alternativa:
- al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - all'indennità di missione alle condizioni previste dalla Legge 18.12.1973 n. 836 e succ. mod.
- oltre al rimborso delle spese di viaggio.
- ART. 5: Missioni di singoli consiglieri comprensoriali: che estende anche ai consiglieri comprensoriali le condizioni e le modalità previste per gli assessori comprensoriali dal precedente art. 4.
- ART. 6: Modalità di rimborso delle spese: che stabilisce per gli Amministratori comprensoriali, in luogo dell'indennità di missione, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, delle spese di pernottamento, dei pasti e telefoniche.
- ART. 7: "Facoltà di opzione": che riconosce agli amministratori la facoltà di richiedere in luogo del rimborso spese, il rimborso dell'indennità di missione.

ART. 8: "Uso del proprio automezzo": che autorizza gli Amministratori all'uso dell'automezzo di proprietà per le missioni. Per l'uso dell'automezzo è dovuta l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti comprensoriali, avendo riguardo al tipo di automobile usato per lo spostamento. Solo il Presidente e gli Assessori, devono sottoscrivere apposita dichiarazione per il rimborso dell'indennità chilometrica. Tutte le autovetture usate saranno assicurate con polizza KASKO.

ART. 9: "Anticipazione di spese e rendicontazione": che prevede la possibilità di concedere agli Amministratori, per le missioni da compiere fuori del territorio provinciale, un congruo anticipo in denaro. Al termine della missione, gli interessati dovranno rendicontare le spese sostenute, allegando tutte le pezze giustificative.

Si propone quindi all'approvazione dell'Assemblea comprensoriale il presente regolamento nel testo sopra illustrato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'ASSEMBLEA COMPRENSORIALE

Udita la relazione.

Visto:

- l'art. 17 del T.U. delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei Comprensori, approvato con D.P.G.P. 9.11.1981 n. 20-60/leg.;
- l'art. 29 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 19.01.1984 n. 6/L;
- la legge 18 dicembre 1973 n. 836 e successive modificazioni;
- la delibera ass. are n. 45/81 dd. 12 giugno 1981, esaminata favorevolmente dalla G.P. di Trento al n. 562/5-Comp. in data 10.07.1981, avente per oggetto: Determinazione indennità di carica degli Assessori. Determinazione gettoni di presenza ai consiglieri comprensoriali e membri Commissioni - Indennità di missione.

Uditi gli interventi dei consiglieri:

Bertoldi Gian Maria (capogruppo P.C.I.): Annuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Baruchelli Marco (Capogruppo D.C.): Annuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Con voti favorevoli 44, astenuti 0 e contrari 13 espressi per alzata di mano, giusta verifica degli scrutatori, consiglieri: Valcanover Guido e Blumthaler Fulvio e conseguente proclamazione del Presidente,

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento per il rimborso spese viaggio e indennità di missione agli Amministratori comprensoriali, nel testo di 10 articoli come da allegato B) parte integrante e sostanziale del presente verbale.

= = =

CG/nb



COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERA SEDE IN PERGINE

ASSEMBLEA COMPRENSORIALE S. Pietro Tel. 0461/532109 - 532416

N. 23/87 del 29.06.1987 Cod. Fisc. 800 100 30 221

OGGETTO: REGOLAMENTO PER I VIAGGI E LE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI.

ART. 1

Materia disciplinata



SUPPLENTE

IL SEGRETARIO

F.to ~~Tomasini dr. Fernando~~
CIRESA dr. Paolo

Il presente Regolamento disciplina modalità e condizioni per i rimborsi di spese e indennità di missione agli Amministratori del Consorzio per:

- viaggi di accesso e recesso alla sede consorsoriale;
- viaggi nell'ambito territoriale del Consorzio;
- missioni compiute fuori dell'ambito territoriale del Consorzio.

ART. 2

Viaggi di accesso e recesso alla sede consorsoriale

Ai Consiglieri consorsoriali residenti fuori del capoluogo del comune ove ha sede il Consorzio spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dell'Assemblea, della Giunta consorsoriale o delle Commissioni consorsoriali, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

ART. 3

Viaggi nell'ambito territoriale del Consorzio

Il Presidente e gli Assessori consorsoriali che debbano sbrigare affari inerenti il loro mandato nell'ambito del territorio consorsoriale, o che partecipino a convegni, manifestazioni, cerimonie, ovvero si rechino presso Uffici, Enti o Amministrazioni pubbliche o private, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

ART. 4

Missioni compiute fuori dell'ambito territoriale del Consorzio

Al Presidente e agli Assessori consorsoriali che per l'espletamento del loro mandato o per determinazione della Giunta si rechino fuori dell'ambito del territorio consorsoriale spetta, in via alternativa:

- il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- l'indennità di missione alle condizioni previste dalla Legge 18.12.1973 n. 836 e successive modificazioni.

E' comunque in facoltà dell'Amministratore di optare per il rimborso spese effettive o per il trattamento di missione.

Le missioni del Presidente e degli Assessori fuori provincia, anche in veste di rappresentanti dell'Amministrazione, per la partecipazione a convegni, riunioni, commissioni, manifestazioni e cerimonie in genere, o per recarsi presso Uffici, Enti o Amministrazioni pubbliche o private, per il disbrigo di affari inerenti il Comprensorio, sono preventivamente autorizzate dalla Giunta Comprensoriale.



IL SEGRETARIO SUPPLENTE

F.to ~~Tomasini dr. Fernando~~
CIRESA dr. Paolo

ART. 5

Missioni di singoli Consiglieri comprensoriali

La Giunta comprensoriale può autorizzare anche missioni di singoli Consiglieri comprensoriali, alle condizioni e modalità previste dal presente Regolamento per gli Assessori comprensoriali.

ART. 6

Modalità di rimborso delle spese

Gli Amministratori comprensoriali, in luogo dell'indennità di missione, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, delle spese effettive di pernottamento, dei pasti e telefoniche, secondo le modalità di seguito riportate.

Per il rimborso delle spese di viago si seguono le seguenti modalità:

- a) viaggi in ferrovia: prima classe, carrozza letto, suppl. per treni rapidi, speciali e di lusso;
- b) viaggi in autobus: tariffa normale;
- c) viaggi su mezzi marittimi: prima classe;
- d) viaggi su mezzi aerei: prima classe.

Spetta l'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto di viaggio per i mezzi indicati alle lett. a), b) e c) e del 5% per quelli di cui alla lett. d).

Sono ammesse a rimborso, le spese alberghiere, vittuarie, taxi, telefoniche ed altre eventuali spese borsuali (deposito bagagli, porta bagagli, telegrafo, ecc.), purché strettamente pertinenti.

Le spese telefoniche vengono riconosciute se documentate dal conto dell'albergo o dichiarate con proprio rendiconto dall'interessato.



IL SEGRETARIO SUPPLENTE
~~F.to Tomasini dr. Fernando~~
CIRESA dr. Paolo

La liquidazione avrà luogo previa esibizione di una nota riepilogativa delle spese effettivamente sostenute e documentate con regolari ricevute, corredata di tutte le pezze giustificative, compresi i biglietti di viaggio.

Tutte le spese suddette, tranne quelle telefoniche, debbono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale emessa nel giorno della missione, quietanzata e relativa alla sola persona dell'Amministratore in missione.

ART. 7

Facoltà di opzione

Per le missioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5, è sempre facoltà degli Amministratori di richiedere, in luogo del rimborso spese, di cui al precedente art. 6, il pagamento dell'indennità di missione, secondo le condizioni previste dalla Legge 18.12.1973 n. 836 e successive modificazioni.

ART. 8

Uso del proprio automezzo

L'uso dell'automezzo di proprietà è consentito per tutti i viaggi e le missioni di cui agli articoli precedenti, nonché per l'accesso alla sede comprensoriale per motivi connessi con la carica.

Gli Amministratori comprensoriali che per l'espletamento del loro mandato utilizzino l'automezzo privato, devono sottoscrivere apposita dichiarazione con cui sollevano l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso dell'automezzo stesso.

Per l'uso dell'automezzo di proprietà è dovuta l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti comprensoriali, avuto riguardo al tipo di automobile usato per lo spostamento.

In caso di uso dell'automezzo di proprietà è comunque dovuto il rimborso delle spese di pedaggio e di parcheggio, purché regolarmente documentate.

Il Presidente e gli Assessori comprensoriali che per l'espletamento del loro mandato o per determinazione della Giunta effettuino viaggi con l'uso dell'automezzo di proprietà, devono sottoscrivere apposita dichiarazione contenente il motivo del viaggio, il giorno, l'ora di inizio e di conclusione, nonché i chilometri percorsi in andata e ritorno dalla propria residenza.



IL SEGRETARIO SUPPLENTE
F.to ~~Tomassini dr. Fernando~~
CIRESA dr. Paolo

L'Amministrazione provvederà ad assicurare con polizza Kasco le autovetture degli Amministratori, limitatamente agli usi connessi con la carica, alle condizioni previste per i dipendenti comprensoriali.

ART. 9

Anticipazione di spese e rendicontazione

Per le missioni da compiere fuori del territorio provinciale, gli Amministratori che facciano formale richiesta all'Ufficio economato, possono avere un congruo anticipo in denaro, ragguagliato alla durata della missione ed alla prevedibile spesa da sostenere, ovvero alla presunta indennità di missione.

Al termine di ciascuna missione e comunque entro un mese dall'anticipazione, gli interessati sono tenuti alla rendicontazione delle spese sostenute, corredata con tutte le pezze giustificative.

Ove l'interessato non provveda alla rendicontazione entro il termine anzidetto, si provvederà d'ufficio al recupero delle somme anticipate con rivalsa sull'indennità di carica o sui gettoni di presenza.

ART. 10

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione, a sensi dell'art. 52 del D.P.G.R. 19.1.1984 n. 6.

IL SEGRETARIO

CG/nb



IL PRESIDENTE